

Senato della Repubblica	XVI LEGISLATURA

N. 733

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (BERLUSCONI)

dal Ministro dell'interno (MARONI)

e dal Ministro della giustizia (ALFANO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 GIUGNO 2008

Disposizioni in materia di sicurezza pubblica

Onorevoli Senatori. – Con il presente disegno di legge il Governo intende rispondere all'aggressione della criminalità diffusa ed all'attività riconducibile alla criminalità organizzata, fenomeni che incidono direttamente sulla sicurezza dei cittadini.

Tale disegno di legge è strettamente collegato al decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica (atto Senato n. 692) che il Governo ha deciso di emanare per soddisfare la richiesta di sicurezza avanzata dai cittadini, i cui contenuti affrontano con immediatezza il tema dell'illegalità diffusa, della sicurezza urbana, compresa quella derivante dalla circolazione stradale, e del contrasto alla criminalità organizzata.

La necessità dell'intervento normativo oggi proposto trova le sue radici nella insufficienza di apposite misure che consentano di contrastare con efficacia il degrado urbano, l'illegalità diffusa e la criminalità organizzata, fenomeni che minano i fondamenti della convivenza civile e che possono essere contrastati attraverso la previsione e l'attuazione di appositi strumenti normativi che siano in grado di rispondere con maggiore efficacia alla domanda di effettività dell'intervento penale.

Il disegno di legge si compone di 20 articoli.

I primi due articoli intendono ampliare gli strumenti di tutela per gli anziani e per le persone portatrici di minorazione fisica, psichica o sensoriale che purtroppo hanno, troppo spesso, costituito un facile bersaglio per i criminali.

L'articolo 3, che interviene sulla legge in tema di cittadinanza – legge 5 febbraio 1992, n. 91 – mira a limitare il fenomeno dei matrimoni cosiddetti «di comodo» finalizzati ad una più celere acquisizione della cittadinanza italiana.

Gli articoli 4 e 5 rafforzano la tutela del decoro urbano anche attraverso modifiche che riguardano il reato di danneggiamento, il reato di deturpamento ed imbrattamento di cose altrui e l'occupazione di suolo pubblico (articolo 7).

Un'attenzione particolare è stata conferita alla tutela dei minori dagli articoli 6 e 8 ove vengono previste, rispettivamente, un'aggravante per i reati commessi in concorso con i minori e il nuovo reato che punisce l'impiego dei minori stessi nell'accattonaggio.

L'articolo 9 introduce il delitto di ingresso illegale nel territorio dello Stato.

Con gli articoli 10, 11, 12, 13, 14 e 15 vengono introdotte alcune modifiche alla disciplina sulle misure di prevenzione previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, recante disposizioni contro la mafia, volte a migliorare il sistema delle norme deputato alla lotta alla criminalità organizzata. L'articolo 16 introduce modifiche al sistema dell'iscrizione anagrafica.

L'articolo 17 detta disposizioni per contrastare il fenomeno del riciclaggio connesso all'uso del *money transfer* e l'articolo 18 introduce ulteriori modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

L'articolo 19, infine, riguarda la disciplina del fermo del veicolo in caso di gravi violazioni al codice della strada, quando il veicolo appartiene ad un soggetto diverso dall'autore del reato. L'articolo 20 prevede la copertura finanziaria.

Esaminando in maniera più specifica le singole norme, si fa presente quanto segue.

L'articolo 1 modifica la formulazione della circostanza aggravante comune di cui all'articolo 61, primo comma, numero 5), del codice penale, precisando che l'ipotesi di «minorata difesa» può configurarsi anche nel caso in cui l'autore del reato abbia profittato dell'età avanzata della persona che ha subito il danno.

L'articolo 2 amplia la tutela penale che l'ordinamento contempla in favore delle persone portatrici di minorazione fisica, psichica o sensoriale. In particolare, la modifica inserisce all'articolo 36 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate un aggravamento di pena qualora le fattispecie di reato ivi contemplate siano commesse in danno delle persone nelle suddette condizioni. In questo modo si cerca di porre un rimedio al fenomeno sempre più frequente della commissione di reati dove il soggetto passivo è persona incapace di provvedere a sé stessa in modo completo.

Il disegno di legge si propone altresì di contrastare il fenomeno, purtroppo sempre più frequente, dei cosiddetti «matrimoni di comodo» che da un lato foraggiano l'attività criminale e dall'altro possono risolversi in un danno per persone in cerca di un affetto. Su tale fronte, l'articolo 3 stabilisce termini più rigorosi per l'acquisto della cittadinanza *iure matrimonii* (ridotti della metà in presenza di figli nati dai coniugi) prevedendo che il regime matrimoniale debba sussistere anche nel momento, successivo, dell'adozione del decreto del Ministro dell'interno di conferimento dello *status civitatis*.

Con l'articolo 4 e seguenti, si entra nel vivo delle misure di contrasto dalla cosiddetta «illegalità diffusa», intervenendo su fattispecie considerate «minori», ma che incidono notevolmente non tanto sulla «vivibilità» dei centri urbani, quanto su quelle condizioni minime di cura del territorio dalle quali partire per reimpostare politiche attive di risanamento e di promozione della legalità.

In particolare, l'articolo 4 contempla, in materia di reato di danneggiamento, una disciplina connotata da una maggiore efficacia deterrente a tutela di particolari e rilevanti beni.

In tale ambito, il comma 1 introduce, al secondo comma dell'articolo 635 del codice penale, il numero 3-*bis*, aggravando la pena base stabilita per il reato di danneggiamento anche nel caso in cui la condotta criminosa sia commessa su immobili sottoposti a risanamento edilizio o ambientale. Relativamente a tutte le ipotesi aggravate di cui al medesimo secondo comma dell'articolo 635, è previsto, inoltre, che la sospensione condizionale della pena sia sempre subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un periodo di tempo non superiore alla durata della pena sospesa.

L'articolo 5 modifica il secondo comma dell'articolo 639 del codice penale (*Deturpamento e imbrattamento di cose altrui*), prevedendo un aumento di pena qualora la condotta diretta a deturpare o a imbrattare abbia ad oggetto immobili sottoposti a programmi di risanamento edilizio o ambientale o altri immobili, sempre che da tale condotta consegua un pregiudizio del decoro urbano. In questo caso, la possibilità di una sanzione ad effetto riparatorio è nel sistema, in quanto si tratta di un reato rimesso alla competenza del giudice di pace e trovano, quindi, applicazione le disposizioni del capo VIII del titolo I del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.

L'articolo 6 riguarda una grave fenomenologia criminosa, quella della partecipazione di giovanissimi ad azioni criminali gravi. Solo un'azione decisa nei confronti dei correi maggiorenni può realizzare quella deterrenza aggiuntiva che occorre per bloccare il fenomeno prima che l'effetto emulazione e l'evoluzione delle condotte violente che si vanno diffondendo in età scolare rendano il fenomeno inarrestabile, costringendo a scelte punitive forti nei confronti dei delinquenti minorenni. Per questo motivo, l'articolo 6 interviene sull'articolo 112 del codice penale prevedendo l'applicabilità, nei confronti delle persone maggiorenni che concorrono nel reato, dell'aggravante ivi prevista, anche nei casi di partecipazione al reato commesso da un minore di anni diciotto o delle altre persone non imputabili o in condizioni di ridotta imputabilità. Si intende, in altri termini, responsabilizzare ulteriormente il maggiorenne, per creare una sorta di «cintura sanitaria» intorno

ai minori delinquenti. Sarà il giudice, nell'applicazione della pena in concreto, a valutare la gravità dei fatti, anche riguardo alla circostanza dell'induzione.

Con l'articolo 7 vengono proposti alcuni interventi normativi in materia di occupazione abusiva del suolo pubblico. In particolare, il comma 1 prevede che, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico, ai sensi degli articoli 633 del codice penale e 20 del decreto legislativo n. 285 del 1992, recante il nuovo codice della strada, il sindaco, per le strade urbane, e il prefetto, per quelle extraurbane o, comunque, per motivi di pubblica sicurezza, possano ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, nel caso di occupazione per motivi commerciali, la chiusura dell'esercizio fino all'adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia.

Tale forma di «ravvedimento operoso» degli occupanti costituisce, indubbiamente, uno degli aspetti più innovativi della riforma, tanto che le stesse prescrizioni vengono estese, con il comma 2, all'esercente che ometta di adempiere agli obblighi inerenti alla pulizia e al decoro degli spazi pubblici antistanti l'esercizio.

Il comma 3 prevede, altresì, che qualora si tratti di occupazione a fine di commercio, la trasmissione del relativo verbale di accertamento, da parte dell'ufficio accertatore al comando della Guardia di finanza competente per territorio. Tale modifica è volta ad assicurare, anche in tali casi, l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ai sensi della quale «i soggetti pubblici incaricati istituzionalmente di svolgere attività ispettive o di vigilanza nonché gli organi giurisdizionali, reagenti e giudicanti, penali, civili e amministrativi e, previa autorizzazione, gli organi di polizia giudiziaria che, a causa o nell'esercizio delle loro funzioni, vengono a conoscenza di fatti che possono configurarsi come violazioni tributarie devono comunicarli direttamente ovvero, ove previste, secondo le modalità stabilite da leggi o norme regolamentari per l'inoltro della denuncia penale, al comando della Guardia di finanza competente in relazione al luogo di rilevazione degli stessi, fornendo l'eventuale documentazione atta a comprovarli».

L'articolo 8 reca norme a tutela dei minori. In particolare la norma delinea, alla lettera a), una nuova fattispecie di reato, vale a dire l'impiego di minori nell'accattonaggio (articolo 600-*octies* del codice penale), con l'obiettivo di punire la condotta di chi si avvale, per mendicare, di una persona minore degli anni quattordici o, comunque, non imputabile, ovvero permette che tale persona, ove sottoposta alla sua autorità o affidata alla sua custodia o vigilanza, mendichi, o che altri se ne avvalga per mendicare.

L'articolo introduce, infine, alla lettera b), l'articolo 602-*bis* del codice penale che prevede l'applicazione di una pena accessoria (perdita della potestà del genitore e interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente all'amministrazione di sostegno, alla tutela e alla cura) nel caso in cui i reati di cui agli articoli 600 del codice penale (riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù), 601 del codice penale (tratta di persone) e 602 (acquisto e alienazione di schiavi) siano commessi dal genitore o dal tutore.

Con l'articolo 9 viene inserita nell'ordinamento la fattispecie penale dell'ingresso illegale nel territorio dello Stato. In particolare viene sanzionato penalmente colui che si introduce in Italia violando la normativa contenuta nel testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. La norma prevede la sanzione della reclusione da sei mesi a quattro anni e l'obbligatorietà dell'arresto dell'autore del reato che sarà giudicato con rito direttissimo. Viene previsto, inoltre, che il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna, ordini l'espulsione dello straniero.

Gli interventi in materia di lotta alla criminalità organizzata sono contenuti nei successivi articoli attraverso l'introduzione di alcune modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, recante disposizioni contro la mafia. In particolare l'intervento previsto nell'articolo 10, che modifica l'articolo 1 della citata legge, è volto ad imprimere maggiore impulso all'azione di contrasto alla criminalità organizzata attraverso l'aggressione ai patrimoni illeciti, colmando un evidente difetto di coordinamento di norme intervenute nel tempo che impedisce all'ufficio giudiziario titolare delle indagini preliminari in materia di delitti connessi con la criminalità organizzata di avviare le indagini patrimoniali finalizzate all'applicazione delle misure di prevenzione e, soprattutto, il potere di proporre sequestri e confisca ai sensi della legge n. 575 del 1965.

L'articolo 11 interviene sull'articolo 2-*ter* della citata legge n. 575 del 1965. L'intervento è finalizzato a consentire la confisca anche dei beni di cui il soggetto non possa giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona, ne risulti titolare in valore sproporzionato rispetto al reddito dichiarato ai fini delle imposte o all'attività economica condotta, analogamente a quanto previsto in materia di applicazione della misura di sicurezza patrimoniale, a seguito di condanna, ai sensi dell'articolo 12-*sexies*, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.

L'articolo 12 è volto a superare, sempre con riferimento all'articolo 2-*ter* della citata legge n. 575

del 1965, un profilo di criticità costituito dalla natura accessoria delle misure di prevenzione patrimoniale rispetto a quelle personali, prevedendo che le misure di prevenzione patrimoniale possano essere applicate anche disgiuntamente rispetto alle misure di prevenzione personali, consentendo così all'autorità giudiziaria di aggredire il patrimonio mafioso anche in caso di morte del proposto o del sottoposto.

Al fine, pertanto, di contrastare più efficacemente la criminalità organizzata incidendo su uno degli elementi sui quali la stessa è maggiormente vulnerabile, l'intervento consiste nel passaggio da un approccio incentrato sulla «pericolosità del soggetto» a una visione imperniata sulla formazione illecita del bene che, una volta reimmesso nel circuito economico, è in grado di alterare il sistema legale di circolazione della ricchezza, minando così alla radice le fondamenta di una economia di mercato.

L'articolo 13 sostituisce l'articolo 2-*quater* della citata legge n. 575 del 1965. L'intervento è volto a rendere più efficace la disciplina del sequestro dei beni conseguenti all'applicazione delle misure di prevenzione. Lo strumento di prevenzione si coniuga spesso con analoghi strumenti di natura penale sino a creare un sistema coordinato di norme che si integrano a vicenda, pur mantenendosi su piani distinti. Le disposizioni che disciplinano le modalità di esecuzione dei due diversi tipi di sequestro presentano, però, notevoli differenze, poiché all'esecuzione del sequestro previsto dalla legge n. 575 del 1965 si provvede con le modalità previste dal codice di procedura civile, mentre le norme del codice di rito penale si applicano al sequestro preventivo di cui all'articolo 321 del codice di procedura penale per i beni da sottoporre a confisca penale. L'intervento proposto rappresenta un intervento minimo di armonizzazione del sistema.

L'intervento contenuto nell'articolo 14 è finalizzato a consentire l'affidamento dei beni mobili registrati, in gratuita giudiziale custodia, alle Forze di polizia operanti, analogamente a quanto già previsto in materia di repressione dei reati di contrabbando, immigrazione clandestina, riciclaggio e traffico di sostanze stupefacenti. In tal modo si realizza anche una riduzione delle notevoli spese che l'Erario sostiene per la custodia dei beni mobili registrati sottoposti a sequestro e che, all'esito del procedimento, risultano spesso privi di ogni utilità e di ogni valore commerciale.

Con l'articolo 15 si fanno confluire le competenze in materia di assegnazione e destinazione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali mafiose, in base alla legislazione antimafia, al prefetto della provincia in cui insiste il bene confiscato. La norma intende affidare tale compito al prefetto in ragione delle competenze specifiche attribuite dalla legislazione antimafia al Ministero dell'interno e al prefetto.

L'articolo 16 introduce la disposizione secondo cui l'iscrizione anagrafica è subordinata alla verifica delle condizioni igienico-sanitarie, richieste dalla normativa vigente, dell'immobile in cui il richiedente intende fissare la propria residenza.

Con l'articolo 17 viene introdotta una nuova misura per contrastare il fenomeno di riciclaggio connesso all'uso del cosiddetto *money transfer*, consistente in quei trasferimenti di denaro che sfuggono ai controlli della normativa antiriciclaggio finendo, così, nel circuito del finanziamento del terrorismo e della criminalità organizzata. L'intervento normativo si inserisce nella «disciplina amministrativa degli esercizi pubblici di telefonia e *internet*», di cui all'articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale, attraverso l'introduzione di un nuovo comma, nel quale viene disposto che il gestore degli esercizi di telefonia e *internet* autorizzati a prestare servizi volti al trasferimento di denaro deve provvedere ad acquisire copia del documento di identità del richiedente il servizio. Qualora quest'ultimo sia straniero, deve essere acquisita anche la copia del titolo di soggiorno segnalando il servizio erogato con la documentazione raccolta alla locale autorità di pubblica sicurezza. L'inosservanza delle prescrizioni comporta la revoca dell'autorizzazione all'esercizio commerciale.

L'articolo 18 introduce ulteriori modifiche al citato testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

In particolare, la lettera a) modifica l'articolo 5 del citato testo unico, inserendo tra i reati che valgono ad orientare il giudizio di pericolosità dello straniero, in sede di esame di una richiesta di rinnovo ovvero di revoca di un permesso di soggiorno per motivi familiari, quelli per i quali il codice di procedura penale prevede l'arresto obbligatorio in flagranza.

La lettera b) apporta due modifiche all'articolo 14 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998: la prima intesa a prolungare il periodo di permanenza in un centro di permanenza temporanea e assistenza del cittadino straniero, in attesa dell'espletamento degli adempimenti necessari all'esecuzione del provvedimento di espulsione. Il termine massimo del trattenimento è fissato in diciotto mesi, anticipando per tale aspetto il contenuto di una proposta di direttiva europea recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di Paesi terzi soggiornanti illegalmente, attualmente, in fase avanzata di definizione. I

periodi di trattenimento, sempre convalidati dall'autorità giudiziaria, sono fissati in sessanta giorni, prorogabili di un uguale periodo laddove permangano ostacoli alla identificazione dello straniero e quest'ultimo non cooperi a tal fine. La seconda modifica all'articolo 14 aumenta i limiti edittali (reclusione da due a sei anni anziché da uno a cinque anni) della sanzione penale prevista per lo straniero che rimane nel territorio nazionale in violazione dell'intimazione a lasciarlo connessa ad un decreto di espulsione già reiterato a seguito di una prima violazione dell'ordine del questore di lasciare il territorio nazionale.

L'intervento normativo proposto con l'articolo 19 completa quello contenuto nell'articolo 4 del richiamato decreto-legge n. 92 del 2008, concernente la confisca del veicolo in caso di guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico superiore ad un determinato limite, ovvero sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. In particolare, viene introdotto un nuovo comma 2-sexies all'articolo 186 del nuovo codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con il quale, nella stessa situazione di guida in stato di ebbrezza che determina la predetta confisca, si prevede l'applicazione, con la sentenza di condanna o di «patteggiamento», della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo quando lo stesso appartenga ad un soggetto estraneo al reato. Tale misura è altresì adottata in via provvisoria, ovviamente per un periodo inferiore, dall'organo accertatore nel momento dell'accertamento del reato. Contro il provvedimento provvisorio è ammesso reclamo al tribunale competente.

La medesima disposizione si applica anche nei casi di guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, per effetto del rinvio operato dal nuovo periodo introdotto all'articolo 187, comma 1, del nuovo codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Relazione tecnica

In ordine alle disposizioni suscettibili di produrre nuovi o maggiori oneri, si fa presente quanto segue.

Articolo 3 – Modifiche alla legge n. 91 del 1992 (Cittadinanza)

L'articolo 3 sostituisce l'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, ed eleva da sei mesi a due anni il periodo legale di residenza in Italia dopo il matrimonio necessario per l'acquisto della cittadinanza italiana da parte del coniuge straniero, prevedendo, altresì, che i termini per l'acquisto della cittadinanza italiana da parte del coniuge sono ridotti della metà in presenza di figli nati dai coniugi.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri in quanto l'articolo determina la contrazione della platea dei beneficiari della cittadinanza italiana *iure matrimonii* e, quindi, una riduzione degli oneri per la finanza pubblica.

Con la disciplina che si intende introdurre, infatti, la durata minima della residenza necessaria all'acquisto della cittadinanza da parte del coniuge straniero residente in Italia raddoppierà in caso di matrimonio con prole (da sei mesi ad un anno) e addirittura quadruplicherà in caso di matrimonio senza prole (da sei mesi a due anni); mentre la durata minima del matrimonio necessaria all'acquisto della cittadinanza da parte del coniuge straniero residente all'estero rimarrà immutata in caso di matrimonio senza prole (3 anni) e subirà un dimezzamento in caso di matrimonio con prole (da 3 anni a 18 mesi).

In particolare, a riprova di quanto precede ed al fine di quantificare l'onere derivante dall'introduzione della norma sopra indicata, occorre far riferimento ai dati relativi alle cittadinanze concesse nell'arco dell'anno 2007.

Al riguardo, si rappresenta che, a fronte delle circa 31.600 istanze di cittadinanza *iure matrimonii* accolte nel 2007, in circa 25.000 casi l'acquisto della cittadinanza ha riguardato coniugi stranieri residenti legalmente in Italia da almeno sei mesi, mentre negli altri 6.600 casi ha riguardato stranieri residenti all'estero e coniugati da almeno tre anni.

Ne consegue che, per effetto della nuova normativa:

- le fattispecie di acquisto della cittadinanza da parte di coniugi stranieri residenti legalmente in Italia (a legislazione vigente, 25.000 casi/anno) subiranno una rilevantissima riduzione rispetto al passato, con una presumibile flessione del 50 per cento in caso di matrimonio con prole e addirittura del 75 per cento in caso di matrimonio senza prole. Ipotizzando che metà dei matrimoni in questione sia con prole (12.500/anno) e l'altra metà senza prole (altri 12.500/anno), il numero complessivo dei casi di acquisto della cittadinanza si abatterà da 25.000/anno a 9.375/anno (6.250+3.125);

- le fattispecie di acquisto della cittadinanza da parte di stranieri residenti all'estero e coniugati da almeno tre anni (a legislazione vigente, 6.600 casi/anno) raddoppieranno in caso di matrimonio con prole, mentre non subiranno alterazioni in caso di matrimonio senza prole. Ipotizzando anche in questo caso che metà dei matrimoni in questione sia con prole (3.300/anno) e

l'altra metà senza prole (altri 3.300/anno), il numero complessivo dei casi di acquisto della cittadinanza aumenterà da 6.600/anno a 9.900/anno (6.600+3.300).

In sostanza, i casi di acquisto della cittadinanza si ridurrebbero dai 31.600 riscontrati a legislazione vigente ai 19.275 (9.375+9.900) ipotizzabili in forza del sopravvenire della nuova disciplina, con conseguente riduzione degli oneri per la finanza pubblica derivante dall'articolo in esame.

Articolo 9 – *Ingresso illegale nel territorio dello Stato*

La disposizione comporta oneri connessi al notevole incremento delle ipotesi di arresto in flagranza di reato e all'obbligatorietà del giudizio direttissimo.

Dal punto di vista giudiziario, sono da quantificare gli oneri connessi al patrocinio a spese dello Stato e alle spese di interpretariato nel corso dei procedimenti con rito direttissimo.

Dai dati forniti dai competenti uffici del Ministero dell'interno può stimarsi in circa 54.500 il numero degli stranieri che hanno fatto ingresso illegalmente in Italia nel corso dell'anno 2007 e che sono astrattamente interessati all'applicazione della disposizione in esame. Considerato l'effetto dissuasivo connesso all'introduzione del reato di ingresso illegale nel territorio dello Stato, è possibile stimare nella misura del 10 per cento la riduzione del flusso annuo di immigrati clandestini (54.500 – 10 per cento di 54.500 = 49.050).

Considerando un costo medio unitario di 650 euro per il patrocinio a spese dello Stato, ivi comprese le spese di interpretariato, l'onere annuo previsto è pari ad euro 31.882.500, nell'ipotesi prudenziale connessa allo svolgimento dei processi per tutti gli immigrati indicati (49.050) a decorrere dall'anno 2009.

L'onere per il corrente anno 2008 può essere stimato nella misura del 50 per cento dell'onere a regime, e pari quindi ad euro 15.941.250.

Per quanto riguarda gli effetti derivanti dal previsto aumento della popolazione carceraria, è possibile valutare il solo onere finanziario connesso alla somministrazione del vitto ai clandestini arrestati ipotizzando una detenzione media unitaria di 10 giorni ed un costo del pasto giornaliero pari ad euro 3.

L'onere annuo risulta pari a 49.050 detenuti x 10 giorni x 3 euro = euro 1.471.500.

L'onere per il corrente anno 2008 può essere stimato nella misura del 50 per cento dell'onere a regime, e pari quindi ad euro 735.750.

Articolo 16 – *Modifiche alla legge n. 1228 del 1954*

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri in quanto, per l'ordinamento delle anagrafi della popolazione residente, si segnala che gli adempimenti previsti in capo agli uffici comunali rientrano nella normale attività di vigilanza ed ispezione che già compete all'amministrazione comunale in materia di gestione del servizio anagrafico.

Articolo 18, comma 1, lettera b) – *Trattenimento a 18 mesi*

Attualmente i centri di permanenza temporanea ed assistenza (CPTA) operativi sono 10, per un totale di 1.160 posti disponibili.

Il periodo di trattenimento massimo fissato dalla normativa vigente è pari a 60 giorni. La nuova disposizione eleva il trattenimento a 18 mesi.

Con il prolungamento del trattenimento a 18 mesi si deve osservare che non tutti gli espellendi verranno trattenuti per il periodo massimo, ma molti di essi verranno trattenuti per il tempo strettamente necessario ad eseguire l'espulsione od il respingimento. La disposizione infatti articola il periodo di trattenimento in relazione al verificarsi dei presupposti per eseguire i provvedimenti di rimpatrio. Si fa presente che, sulla base del tempo massimo di permanenza attuale di 60 giorni, il tempo medio di permanenza è stato nell'anno 2007 pari a 27 giorni. Con il prolungamento previsto dalla disposizione si ritiene che una stima prudenziale per determinare un nuovo tempo medio di permanenza possa individuarsi in 5 volte il tempo medio attuale (30 giorni x 5 = 150 giorni).

Ipotizzando, pertanto, un periodo di trattenimento medio pari a 150 giorni (ovvero, a cinque mesi) per garantire la stessa capacità recettiva con il nuovo tempo di permanenza, il sistema dovrà avere un incremento di n. 4.640 nuovi posti, calcolato come segue:

capacità recettiva attuale con *turn over* di 30 giorni: 1160 posti x 365 giorni/30 giorni di permanenza media degli ultimi due anni = 14.113;

volendo garantire la stessa recettività per un periodo di 150 giorni: 14.113 x 150/365 = 5.800;

ai posti così ottenuti vanno sottratti i posti disponibili ad oggi: 5.800 – 1160 = 4.640.

Gli oneri finanziari corrispondenti ai posti in incremento sono i seguenti.

Costi di realizzazione CPTA ridenominati (Centri di identificazione e espulsione)

Per la realizzazione dei 4.640 nuovi posti, si ipotizza che per la metà si provvederà attraverso la costruzione di nuove strutture di permanenza, per la restante metà attraverso la ristrutturazione di edifici esistenti.

La realizzazione *ex novo* di strutture per complessivi 2.320 posti, usando come parametro di riferimento il costo sostenuto per la costruzione dell'ultimo CPTA a Torino (costo medio per posto realizzato: circa e 78.000), comporterebbe un costo complessivo di e 180.960.000.

La ristrutturazione di edifici esistenti per i restanti 2.320 posti, usando come parametri di riferimento il costo minimo sostenuto per una recente ristrutturazione di un centro per immigrati (centro di Brindisi, dove sono state apportate semplici modifiche, con un costo per posto ristrutturato di circa e 5.000) e il costo massimo ipotizzato per edifici da ristrutturare completamente (per posto ristrutturato: 40.000 euro, corrispondente a circa la metà del costo di costruzione *ex novo*), comporta un costo complessivo di 52.200.000 euro.

Si sottolinea che il costo di euro 40.000 per posto è quello massimo per le ristrutturazioni, oltre il quale non appare economicamente conveniente procedere alla ristrutturazione stessa ma è preferibile, invece, avviare la costruzione *ex novo*.

Il costo complessivo derivante da nuove costruzioni e da ristrutturazioni è complessivamente pari a euro 233.160.000, da ripartire come segue:

- anno 2008: e 46.632.000;
- anno 2009: e 93.264.000;
- anno 2010: e 93.264.000.

Costi per la permanenza degli stranieri nei CPTA

Ai costi di realizzazione delle strutture vanno aggiunti quelli per la permanenza degli stranieri presso i CPTA.

Il costo giornaliero medio di gestione è di e 55,00 per ospite (è lo stesso costo già indicato nella relazione tecnica al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25).

In relazione ad una progressiva disponibilità delle strutture nel triennio considerato (anche in relazione ai tempi di ristrutturazione e costruzione che renderanno utilizzabili i nuovi posti solo per periodi dell'anno), si ipotizzano i seguenti costi:

anno 2008: 382.800 euro (tenendo conto di una disponibilità di n. 116 posti per complessivi 60 giorni: $116 \times 55 \text{ euro} \times 60 \text{ giorni} = \text{e } 382.800$);

anno 2009: 9.984.700 euro (tenendo conto di una disponibilità di n. 1.160 posti per 120 giorni: $1.160 \times 120 \times 55 = \text{e } 7.656.000$, a cui vanno aggiunti 116 posti realizzati nel 2008 x 365 giorni: $116 \times 365 \times 55 = \text{e } 2.328.700$);

anno 2010: 58.919.300 euro (tenendo conto di una disponibilità di n. 3.364 posti per 180 giorni: $3.364 \times 180 \times 55 = \text{e } 33.303.600$, a cui vanno aggiunti i costi di gestione dei 1.160 posti realizzati nel 2009: $1.160 \times 365 \times 55 = \text{e } 23.287.000$ e dei 116 posti realizzati nel 2008: $116 \times 365 \times 55 = \text{e } 2.328.700$);

anno 2011: 93.148.000 euro (tenendo conto della piena disponibilità di n. 4.640 posti x 55×365).

Riepilogo:

- anno 2008 spese complessive pari a e 47.014.800;
- anno 2009 spese complessive pari a e 103.248.700;
- anno 2010 spese complessive pari a e 152.183.300;
- a decorrere dal 2011 spese complessive pari a e 93.148.000.

Aumento del numero delle convalide del trattenimento da parte dei giudice di pace

La permanenza nei CPTA è prorogata fino ad un massimo di 18 mesi attraverso successive convalide da parte del giudice di pace che si ripetono a distanza di 60 giorni per un numero complessivo di nove per soggetto interessato. Attualmente il testo dell'articolo 14 prevede solo due convalide a intervalli di trenta giorni.

Considerato, su un tempo medio di permanenza di 150 giorni, i posti disponibili del sistema di trattenimento sono pari a n. 5.800, si può stimare, prudenzialmente per eccesso, che il numero massimo di convalide riguarderà in media il 30 per cento dei posti disponibili nel sistema mentre per il restante 70 per cento le convalide saranno le due attualmente previste dalla legge vigente e le cui spese sono coperte dagli attuali stanziamenti.

Si considera che il numero dei posti disponibili nel sistema di trattenimento avrà il seguente incremento:

2008 = $1.160 + 116$ (ultimi 60 giorni), i soggetti interessati alle nove convalide possono stimarsi nel 30 per cento di $1.160 = 348$ (3 convalide per il II semestre 2008) e, per l'incremento di 116 per 60 giorni, in 35 per una sola convalida nell'anno interessato;

2009 = 1.160 + 116 = 1.276 + 1.160 (per 120 giorni), i soggetti interessati possono stimarsi in 383 (30 per cento di 1.276) per sei convalide e in 348 per solo due convalide;

2010 = 1.160 + 116 + 1.160 = 2.436 + 3.364 (per 180 giorni), i soggetti interessati si stimano in 731 (30 per cento di 2.436) per 6 convalide e in 1.009 per i 180 giorni, pari a tre convalide nell'anno;

2011 = 5.800 per 365 giorni = 1.740 per 6 convalide.

Per l'anno 2008 il maggior onere per l'attività dei giudici di pace interessati è stimato in euro 10.790 per l'emissione dei provvedimenti di convalida del trattenimento (n. 1079) [(348 soggetti x 3 convalide + 35 soggetti per 60 giorni per 1 convalida) x e 10 indennità per provvedimento] ed in euro 20.000 per le indennità di udienza (1.000 udienze x 20 euro indennità per udienza), per complessivi euro 30.790.

Per l'anno 2009 il maggior onere per l'attività dei giudici di pace interessati è stimato in euro 29.940 per l'emissione dei provvedimenti di convalida del trattenimento (n. 2.994) [(383 soggetti x 6 convalide + 348 soggetti x 120 giorni x 2 convalide) x e 10 indennità per provvedimento] ed in euro 58.000 per le indennità di udienza (2.900 udienze x 20 euro indennità per udienza), per complessivi euro 87.940.

Per l'anno 2010 il maggior onere per l'attività dei giudici di pace interessati è stimato in euro 74.130 per l'emissione dei provvedimenti di convalida del trattenimento (n. 7.413) [(731 soggetti x 6 convalide + 1.009 soggetti per 180 giorni x 3 convalide) x e 10 indennità per provvedimento] ed in euro 140.000 per le indennità di udienza (7.000 x 20 euro indennità per udienza), per complessivi euro 214.130.

A decorrere dall'anno 2011 il maggior onere per l'attività dei giudici di pace interessati è stimato in euro 104.400 per l'emissione dei provvedimenti di convalida del trattenimento (n. 10.440) [(1.740 soggetti per 365 giorni x 6 convalide) x e 10 indennità per provvedimento] ed in euro 200.000 per le indennità di udienza (10.000 udienze x 20 euro indennità per udienza), per complessivi euro 304.400.

Con riferimento all'attività di udienza dei giudici di pace, si evidenzia che la stima del numero di udienze annue è direttamente collegata al numero di provvedimenti di convalida da emettere. Si evidenzia al riguardo che è stato ipotizzato prudenzialmente, negli anni di riferimento, un rapporto udienze/convalide leggermente inferiore ad uno in relazione alla possibilità del giudice di pace di emettere più provvedimenti di convalida nel corso della medesima udienza.

Agli oneri per la maggiore attività dei giudici di pace si aggiungono gli oneri per il patrocinio a spese dello Stato, stimabili, in relazione alla tipologia e alla ricorrenza dei procedimenti, in un importo unitario medio di euro 350 ivi comprese le spese di interpretariato, per la partecipazione di un difensore alle udienze di convalida. Si segnala in proposito che l'importo medio unitario per patrocinio utilizzato nei calcoli (euro 350) è stato rideterminato rispetto alla stima effettuata nella relazione tecnica al disegno di legge atto Senato n. 3107 della XIV legislatura (12 novembre 2004, n. 271) e nella presente relazione tecnica, con riferimento all'articolo 9 (euro 650), in relazione alla minore complessità dell'assistenza legale connessa alla ripetitività delle udienze di convalida ogni 60 giorni di permanenza.

Per l'anno 2008 si prevede quindi un onere per il patrocinio a spese dello Stato di euro 377.650 (1.079 convalide x e 350), per l'anno 2009 di euro 1.047.900 (2.994 convalide x e 350), per l'anno 2010 euro 2.594.550 (7.413 convalide x e 350) e a decorrere dall'anno 2011 di euro 3.654.000 (10.440 convalide x e 350).

Complessivamente quindi, la disposizione in esame comporta i seguenti oneri derivanti dall'aumento del numero di convalide effettuate dai giudici di pace:

anno 2008: euro 408.440;

anno 2009: euro 1.135.840;

anno 2010: euro 2.808.680;

anno 2011: euro 3.958.400.

Nella seguente tabella sono riepilogati gli oneri derivanti dal disegno di legge e la relativa copertura finanziaria:

	2008	2009	2010	2011 e seguenti
Articolo 18 (Trattenimento a 18 mesi)				
Costi di realizzazione CPTA (Costruzione e ristrutturazione)	46.632.000	93.264.000	93.264.000	—

Costi per la permanenza degli stranieri nei CPTA	382.800	9.984.700	58.919.300	93.148.000
Aumento del numero delle convalide del trattenimento da parte dei giudici di pace	30.790	87.940	214.130	304.400
Oneri per patrocinio a spese dello Stato e interpretariato	377.650	1.047.900	2.594.550	3.654.000
Totale articolo 18 . . .	47.423.240	104.384.540	154.991.980	97.106.400
Articolo 9 (reato di ingresso illegale nel territorio dello Stato)	16.677.000	33.354.000	33.354.000	33.354.000
Totale complessivo oneri . . .	64.100.240	137.738.540	188.345.980	130.460.400
Copertura				
Tabella A	64.101.000	137.739.000	184.766.000	–
Tabella B	–	–	3.580.000	–

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifica al codice penale)

1. All'articolo 61, primo comma, del codice penale, il numero 5) è sostituito dal seguente:

«5) l'averne profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all'età avanzata, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;».

Art. 2.

(Modifica alla legge 5 febbraio 1992, n. 104)

1. All'articolo 36 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Quando i reati di cui all'articolo 527 codice penale, i delitti non colposi di cui ai titoli XII e XIII del libro II del codice penale, nonché i reati di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 75, sono commessi in danno di persona portatrice di minorazione fisica, psichica o sensoriale, la pena è aumentata da un terzo alla metà».

Art. 3.

(Modifica alla legge 5 febbraio 1992, n. 91)

1. L'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 è sostituito dal seguente:

«Art. 5. - 1. Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risiede legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero, qualora, al momento dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi.

2. I termini di cui al comma 1 sono ridotti della metà in presenza di figli nati dai coniugi.».

Art. 4.

(Disposizioni concernenti il reato di danneggiamento)

1. All'articolo 635 del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, dopo il numero 3), è inserito il seguente:

«3-bis) su immobili sottoposti a risanamento edilizio o ambientale;»;

b) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

«Per i reati di cui al secondo comma, la sospensione condizionale della pena è sempre subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per

un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna».

Art. 5.

*(Disposizioni concernenti il reato
di deturpamento e imbrattamento
di cose altrui)*

1. All'articolo 639, secondo comma, del codice penale, dopo le parole: «compresi nel perimetro dei centri storici,» sono inserite le seguenti: «ovvero su immobili sottoposti a risanamento edilizio o ambientale o su ogni altro immobile, quando al fatto consegue un pregiudizio del decoro urbano,».

Art. 6.

(Responsabilità delle persone maggiorenni nei delitti commessi dai minori)

1. All'articolo 112 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, numero 4), dopo le parole: «avvalso degli stessi» sono inserite le seguenti: «o con gli stessi ha partecipato»;

b) al secondo comma, dopo le parole: «si è avvalso di persona non imputabile o non punibile, a cagione di una condizione o qualità personale,» sono inserite le seguenti: «o con la stessa ha partecipato»;

c) al terzo comma, dopo le parole: «Se chi ha determinato altri a commettere il reato o si è avvalso di altri» sono inserite le seguenti: «o con questi ha partecipato».

Art. 7.

*(Disposizioni in tema di occupazione
di suolo pubblico)*

1. Fatti salvi i provvedimenti dell'autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'articolo 633 del codice penale e dall'articolo 20 del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il sindaco, per le strade urbane, e il prefetto, per quelle extraurbane o, quando ricorrono motivi di sicurezza pubblica, per ogni luogo, possono ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nel caso in cui l'esercente ometta di adempiere agli obblighi inerenti alla pulizia e al decoro degli spazi pubblici antistanti l'esercizio.

3. Se si tratta di occupazione a fine di commercio, copia del relativo verbale di accertamento è trasmessa, a cura dell'ufficio accertatore, al comando della Guardia di finanza competente per territorio, ai sensi dell'articolo 36, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Art. 8.

*(Contrasto nell'impiego dei minori
nell'accattonaggio)*

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 600-septies è inserito il seguente:

«Art. 600-octies. – *(Impiego di minori nell'accattonaggio)*. – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque si avvale per mendicare di una persona minore degli anni quattordici o, comunque, non imputabile, ovvero permette che tale persona, ove sottoposta alla sua autorità o affidata alla sua custodia o vigilanza, mendichi, o che altri se ne avvalga per mendicare, è punito con la reclusione fino a tre anni»;

b) dopo l'articolo 602 è inserito il seguente:

«Art. 602-bis. – *(Pene accessorie)*. – La condanna per i reati di cui agli articoli 600, 601 e 602 comporta, qualora i fatti di cui al primo comma dei citati articoli siano commessi dal genitore o dal tutore, rispettivamente:

1) la decadenza dall'esercizio della potestà del genitore;

2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente all'amministrazione di sostegno, alla tutela e alla cura»;

c) l'articolo 671 è abrogato.

Art. 9.

(Ingresso illegale nel territorio dello Stato)

1. Dopo l'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:

«Art. 12-bis. - (*Ingresso illegale nel territorio dello Stato*). – 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

2. Per il reato previsto al comma 1 è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto e si procede con il rito direttissimo.

3. Il giudice, nel pronunciare la sentenza di condanna, ordina l'espulsione dello straniero.».

Art. 10.

(*Estensione dell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575*)

1. All'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«La presente legge si applica altresì in relazione ai reati di cui all'articolo 12-*quinqüies*, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, nonché a quelli indicati nell'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale».

Art. 11.

(*Confisca di beni di provenienza illecita*)

1. All'articolo 2-*ter*, terzo comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575, il primo periodo è sostituito dal seguente:

«Con l'applicazione della misura di prevenzione, il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati di cui la persona, nei cui confronti è instaurato il procedimento, non possa giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica».

Art. 12.

(*Misure di prevenzione*)

1. All'articolo 2-*ter* della legge 31 maggio 1965, n. 575, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Le misure di prevenzione personali e patrimoniali si applicano congiuntamente o disgiuntamente, anche in caso di morte del soggetto proposto per l'applicazione delle misure di prevenzione».

Art. 13.

(*Sequestri*)

1. L'articolo 2-*quater* della legge 31 maggio 1965, n. 575, è sostituito dal seguente:

«Art. 2-*quater*. - 1. Il sequestro disposto ai sensi degli articoli precedenti è eseguito:

a) sui mobili e sui crediti, secondo le forme prescritte dal codice di procedura civile per il pignoramento presso il debitore o presso il terzo;

b) sugli immobili e sui mobili registrati, con la trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici e con l'apprensione materiale; in tal caso, gli effetti retroagiscono al momento della trascrizione;

c) sulle aziende, con l'immissione in possesso dell'amministratore giudiziario e con la trascrizione del provvedimento nel registro delle imprese presso il quale è iscritta l'azienda; in difetto di iscrizione, mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

Art. 14.

(*Custodia di beni mobili registrati*)

1. All'articolo 2-*undecies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. I beni mobili iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati, sono affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia, ovvero possono essere affidati ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale.

3-*ter*. I beni mobili di cui al comma 3-*bis*, acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono assegnati, a richiesta, agli organi o enti che ne hanno avuto l'uso. Qualora tali enti od organi non presentino richiesta di assegnazione, i beni sono distrutti con le medesime modalità previste per la distruzione di cui al comma 1, lettera b), ultimo periodo, in quanto compatibili.».

Art. 15.

(*Assegnazione dei beni confiscati
alle organizzazioni criminali mafiose*)

1. In deroga ad ogni altra disposizione di legge, all'assegnazione dei beni di cui all'articolo 2-*decies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, provvede il prefetto della provincia in cui si trova il bene confiscato.

Art. 16.

(Modifica alla legge 24 dicembre 1954, n. 1228)

1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, dopo il primo comma è inserito il seguente:

«1-bis. L'iscrizione anagrafica è subordinata alla verifica, da parte dei competenti uffici comunali, delle condizioni igienico-sanitarie dell'immobile in cui il richiedente intende fissare la propria residenza, ai sensi delle vigenti norme sanitarie».

Art. 17.

(Modifica al decreto-legge 28 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155)

1. All'articolo 7 del decreto-legge 28 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, dopo il comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente:

«5-bis. Chiunque è autorizzato a prestare servizi volti al trasferimento di danaro deve provvedere, personalmente o a mezzo di incaricato, ad acquisire la copia del documento d'identità di colui che chiede la prestazione. Se questi è straniero, deve essere acquisita pure la copia del suo titolo di soggiorno; qualora la copia di tale documento di soggiorno non sia disponibile, il servizio erogato deve essere segnalato entro dodici ore all'autorità locale di pubblica sicurezza, inviando alla stessa la copia del documento identificativo del richiedente. Le copie dei suddetti documenti, comunque, devono essere registrati, conservati e resi disponibili a ogni richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza. L'inosservanza di tale disposizione è sanzionata con la revoca dell'autorizzazione».

Art. 18.

(Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

1. Al citato testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 5-*bis*, le parole «per i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale,» sono sostituite dalle seguenti: «per i reati previsti dagli articoli 380, commi 1 e 2, e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale,»;

b) all'articolo 14 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi sessanta giorni. Qualora l'accertamento dell'identità e della nazionalità, ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti difficoltà, il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il termine di ulteriori sessanta giorni. Anche prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice. Decorso il suddetto termine, qualora il soggetto trattenuto non abbia fornito senza giustificato motivo elementi utili alla sua identificazione, il questore può chiedere al giudice la proroga del periodo di trattenimento nel centro per ulteriori periodi di sessanta giorni. La durata complessiva della permanenza nel centro non può, in ogni caso, essere superiore a diciotto mesi.»;

2) al comma 5-*quater*, primo periodo, le parole: «da uno a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a sei anni».

Art. 19.

(Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

1. All'articolo 186 del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente:

«2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 2 sono raddoppiate e, fatto salvo quanto previsto dalla lettera c) del medesimo comma 2, è disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del Capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. È fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223, nonché della disciplina del fermo amministrativo di cui al comma 2-*sexies* del presente articolo»;

b) dopo il comma 2-*quinquies* è inserito il seguente:

«2-*sexies*. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, per i reati previsti dal comma 2, lettera c), del presente articolo quando il veicolo con il quale è stato commesso il reato appartiene a

persona estranea al reato è disposto il fermo amministrativo per un periodo di centottanta giorni e, al momento dell'accertamento del reato, l'organo accertatore dispone il fermo amministrativo provvisorio del veicolo per sessanta giorni, secondo la procedura di cui all'articolo 214, in quanto compatibile. Il veicolo sottoposto a fermo può essere affidato in custodia al trasgressore. Avverso il fermo amministrativo provvisorio è ammesso il reclamo al tribunale. In caso di circolazione durante il periodo di fermo amministrativo provvisorio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 214, comma 8».

2. All'articolo 187, comma 1, ultimo periodo, del nuovo codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «nonché quelle di cui al comma 2-*quinqüies* del medesimo articolo 186», sono sostituite dalle seguenti: «nonché quelle di cui ai commi 2-*quinqüies* e 2-*sexies* del medesimo articolo 186».

Art. 20.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri recati dall'articolo 9, valutati in euro 16.677.000 per l'anno 2008 e in euro 33.354.000 a decorrere dall'anno 2009, e dall'articolo 18, valutati in euro 47.424.000 per l'anno 2008, in euro 104.385.000 per l'anno 2009, in euro 154.992.000 per l'anno 2010 e in euro 97.107.000 a decorrere dall'anno 2011, di cui euro 46.632.000 per l'anno 2008 ed euro 93.264.000 per ciascuno degli anni 2009 e 2010 destinati alla costruzione e ristrutturazione dei centri di identificazione ed espulsione, si provvede:

a) quanto a euro 64.101.000 per l'anno 2008, euro 137.739.000 per l'anno 2009 e euro 184.766.000 per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti di cui alla tabella 1;

b) quanto a euro 3.580.000 per l'anno 2010 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti di cui alla tabella 2.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui agli articoli 9 e 18, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Tabella 1
(articolo 20, comma 1, lettera a))

	2008	2009	2010
Ministero dell'economia e delle finanze	1.946.000	9.742.000	5.403.000
Ministero del lavoro e della previdenza sociale	–	308.000	9.000
Ministero della giustizia	6.480.000	10.491.000	11.212.000
Ministero degli affari esteri	13.340.000	13.800.000	40.955.000
Ministero della pubblica istruzione	6.089.000	–	–
Ministero dell'interno	10.405.000	30.307.000	19.785.000
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	54.000	–	–
Ministero per i beni e le attività culturali	1.577.000	907.000	3.664.000
Ministero della salute	6.535.000	15.275.000	47.050.000
Ministero dei trasporti	289.000	38.000	968.000

Ministero dell'università e della ricerca	1.382.000	861.000	4.493.000
Ministero della solidarietà sociale	16.004.000	56.010.000	51.227.000
Totale . . .	64.101.000	137.739.000	184.766.000

Tabella 2
(articolo 20, comma 1, lettera b))

	2010
Ministero dell'economia e delle finanze	500.000
Ministero degli affari esteri	3.000.000
Ministero per i beni e le attività culturali	80.000
Totale . . .	3.580.000